

**Informativa ex art. 5 Regolamento SFDR - Trasparenza delle politiche di remunerazione  
relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità**

---

Con riferimento all'art. 5 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("**Regolamento SFDR**"), si rappresenta che le politiche di remunerazione della SGR:

- considerano i criteri ESG in quanto sono incorporati nel processo di remunerazione, con responsabilità di controllo distribuite su più livelli dell'organizzazione ed il coinvolgimento di più attori nelle diverse fasi del processo, al fine di monitorare sempre la coerenza tra gli obiettivi di investimento ESG ed i limiti di rischio dei diversi fondi;
- sono tese a favorire comportamenti orientati ad una crescita sostenibile della SGR e all'incremento del valore per gli azionisti avendo cura di non incoraggiare un'eccessiva e ingiustificata assunzione di rischi (ivi inclusi i rischi di sostenibilità);
- sono improntate alla *best practice* ed alla disciplina dettata dalla Banca d'Italia (cfr. Regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e *c-bis*), del TUF, Provvedimento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019) e prevedono – tra l'altro – la possibile attribuzione di una parte variabile ad obiettivi di sostenibilità aziendale e buona *governance* (ad esempio, contenimento dei costi, miglioramento della qualità nell'ambiente di lavoro, ecc.), a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse.

Data di pubblicazione: 10 marzo 2021

Data 1° aggiornamento: 4 luglio 2022

Data 2° aggiornamento: 20 giugno 2023

Data 3° aggiornamento: 13 ottobre 2025